

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N 66 DATA 24/05/2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIEMNIO 2016/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE - ASSUNZIONI =

		Presente	Assente
1 GRANATA ENRICO	Sindaco	SĪ	
IMPIERI FRANCESCA	Assessore		
3 SPINELLI VINCENZO	Assessore	SI SI	
LIPORACE MARCO	Assessore	SI	
FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	SI	
	TOTALE	5	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 E APPROVAZIONE PIANO ANNUALE ASSUNZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale ed, in mancanza, non possono procedere ad assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di

bilancio;

- in base al combinato disposto dell'art. 91 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 6 commi 3, 4 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, sono tenuti a rideterminare, a scadenza triennale, le dotazioni organiche, verificando gli effettivi fabbisogni, e ad approvare un programma triennale del fabbisogno di personale, coerente con la programmazione finanziaria, finalizzato alla riduzione programmata della spesa per il personale;

- l'art. 6, comma 4bis, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali

necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

- l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha previsto che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

CONSIDERATO che, in ossequio alle norme su citate, risulta necessario provvedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 ed alla ricognizione annuale delle eccedenze;

PRESO ATTO:

- che, con deliberazione G.C. n. 66 del 25.05.2015 – esecutiva, è stato deliberato che nell'Ente non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);

- che questo Ente ha adottato il Regolamento per la misurazione e valutazione della performance con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 07.10.2013 – esecutiva, successivamente aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del

15.09,2015 - esecutiva;

- che questo Ente ha approvato il Piano della Performance 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 06.10.2015 esecutiva;
- che questo Ente ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 06.08.2015 esecutiva;

ATTESO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 206 del 16/09/2010 si è provveduto all'approvazione della Rideterminazione della Dotazione Organica (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 10.12.2014 esecutiva è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale del personale 2014/2016 ed il piano annuale delle assunzione 2014/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 02.05.2016 , si è approvato il rendiconto per l'Esercizio Finanziario 2015;

VISTO l'art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il quale prevede che " Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 228 il quale prevede che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";
- l'art. 1, comma 762 il quale prevede che: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le

altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";

VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557 quater della legge 296/2006 il quale prevede che:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa

per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche

conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

DATO ATTO altresì che questo Ente, non risulta essere Ente strutturalmente deficitario e che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è pari al 26,44% per l'anno 2015, giusta risultanza rilevata dai dati della Relazione del Revisore dei Conti al Conto Consuntivo 2015;

RITENUTO pertanto, in virtù dei presupposti normativi, finanziari e organizzativi fin qui valutati, dover procedere alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018:

RILEVATO CHE:

- nel corso della conferenza dei Responsabili di Servizio è stato unitariamente elaborato il documento di programmazione del fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2016, dando atto che, non si prevedono nuove assunzioni, ma saranno attivate ove necessario e qualora ricorrano i necessari presupposti le sostituzioni del personale cessato, nei limiti di cui alla legislazione vigente, con rivisitazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

RITENUTO, pertanto, che per le annualità 2016, 2017 e 2018 non si prevedono implementazioni di organico;

DATO ATTO:

- che il programma triennale e il piano annuale delle assunzioni potrà essere rivisto, se necessario, alla luce delle indicazioni contenute nella normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di Bilancio;

RITENUTO:

- quindi, di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, nonché il piano annuale delle assunzioni per l'esercizio 2016;

CONSIDERATA la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

ATTESO CHE:

- le recenti normative in tema di personale degli enti pubblici dettano precise indicazioni finalizzate al contenimento della spesa ed alla organizzazione interna del personale che si sostanziano in un processo di riduzione delle unità organizzative attraverso anche una migliore riorganizzazione dei servizi;
- la legge 196/2006, all'art. 1 comma 557 come modificato dal comma 120, art. 3 della legge 244/2007 e dal comma 1, art. 76 del D. L. n. 112/2008 sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, detta precise disposizioni alle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, consistenti prioritariamente in:
- riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti:
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

DATO ATTO che la bozza della presente proposta di deliberazione e del Piano triennale sarà trasmessa alla R.S.U. aziendale ed al Revisore dei Conti per il prescritto parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001;

ATTESO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti hanno attestato:

- il rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2015;
- il rispetto del principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557 e ss. L. 296/2006 per l'anno 2015;

ACQUISITO iL parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 nonché i piani annuali delle assunzioni, come di seguito specificato:

anno 2016 nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2017 nessuna assunzione a tempo indeterminato;

anno 2018 nessuna assunzione a tempo indeterminato;

DI DARE ATTO che l'effettiva realizzazione del programma triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;

DI DARE ATTO che la programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 come approvata con il presente provvedimento risulta coerente con gli schemi del Bilancio di Previsione 2016, della relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018 e del Bilancio Pluriennale 2016/2018;

DI DARE ATTO che in sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

DI DARE ATTO che potranno essere attuati, secondo le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché con l'incremento delle possibilità di spesa con le quote di economie originate dalle cessazioni di personale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente programmatorio;

Indi.

LA GIUNTA COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza di procedere all'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^- D. Lgvo 267/2000) PER LA REGOLARITA' TECNICA Segreteria **UFFICIO** Si esprime parere favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 24/05/2016 Data Dr. Giarcarto Sirimarco PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole..... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Euna Latensa Visto l'art. 153 comma 5°- D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta. IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. G. SIRIA RCO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2016 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1°- del D. L.vo 267/2000 (N. COMUNALE 07/06/2016 **FURTIMARCO** DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/20) DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/05/2016 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3°- del D. L.vo n. 267/2000 In quanto dichlarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. L.vo 267/2000 7578 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 207/2000) E' stata inserita nell'elenco in data

BARINARCO

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale.

Il Segretario Comunale